



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CPV 42933000-5 (Distributori automatici) CPV 42968000-9 (Apparecchi distributori) e CPV 42968100-0 (Distributori di bevande), PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - CIG: 95323854F3

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell’appalto.....	2
Art. 2 - Durata e valore della concessione.....	2
Art. 3 - Spazi oggetto della concessione.....	3
Art. 4 - Canone annuale da riconoscere all’Amministrazione ed all’Agenzia del Demanio	3
Art. 5 - Tipologia dei distributori	4
Art. 6 - Caratteristica dei distributori.....	5
Art. 7 - Caratteristiche dei prodotti da fornire	6
Art. 8 – Prezzi di vendita al pubblico	7
Art. 9 - Installazione, assistenza e manutenzione.....	7
Art. 10 - Verifiche e controlli quali/quantitativi del servizio	8
Art. 11 - Personale della Ditta e suo comportamento	8
Art. 12 - Rischi e responsabilità della Ditta - Sicurezza	8



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Premessa

Le **Condizioni Particolari** sono le clausole contrattuali predisposte dall'Unità Ordinante in caso di RdO, ad integrazione e/o modifica delle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione "Servizi di Ristorazione" alla categoria "servizi di gestione distributori automatici"

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, nel dettaglio indicati nei successivi articoli, attraverso distributori automatici da installare all'interno delle sedi degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Catania, come indicate nel successivo Art. 3. Il numero dei dipendenti riportato per ciascuna sede è da intendersi indicativo, in quanto l'Amministrazione, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli Uffici secondo le proprie esigenze funzionali, non garantisce un numero minimo di utenti né il mantenimento in ciascuna sede del numero di dipendenti indicato. Il servizio deve essere reso nell'osservanza delle vigenti norme fiscali.

Art. 2 - Durata e valore della concessione

Il contratto di concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici avrà la durata di anni 3 (tre) consecutivi e con opzione di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di redazione degli appositi verbali di inizio servizio redatti in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti.

Divenuto efficace il contratto, l'Amministrazione procederà alla consegna degli spazi per l'allestimento degli stessi con i distributori automatici, necessari per l'espletamento del servizio come descritto nelle presenti condizioni particolari di contratto.

Il valore complessivo presunto per l'intera durata della concessione del servizio è stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 in circa € 121.125,00 (euro centoventunomilacentocinquante/00) per il triennio ovvero € 242.250,00 (duecentoquarantaduemiladuecentocinquante/00) in caso di rinnovo. Tale importo è commisurato ad un fatturato annuo di circa € 40.375,00 (euro quarantamilatrecentosettantacinque/00).

La stima è calcolata sulla base del fatturato generato negli esercizi finanziari (2015-2017) dai 17 distributori automatici già installati all'interno delle sedi degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Catania.

Si precisa che il periodo di riferimento non è quello del triennio immediatamente precedente (2019/2022) poiché caratterizzato da una diminuzione del fatturato dovuta alla situazione emergenziale da COVID-19.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici.

I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga tecnica del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora il Concessionario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione potrà rivalersi, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale definitivo.

L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra società.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Art. 3 - Spazi oggetto della concessione

Per l'installazione dei distributori automatici all'interno delle sedi degli Uffici giudiziari della Corte di Appello di Catania, verranno concessi in gestione gli spazi di seguito individuati:

SEDI	PIANO	TIPOLOGIA DISTRIBUTORI		
		Bevande calde	Bevande fredde	Bevande fredde + merendine, biscotti e snack, dolci e salati
		N.	N.	N.
Palazzo di Giustizia P.zza G. Verga, s.n.c.	Terra lato est	1	1	1
	Terra lato ovest	1	1	1
	1° lato nord ovest	1		1
	3° lato nord est	1		1
	Totali	4	2	4
Sez. Lavoro, Via Guardia della Carvana, 23-25	Terra + 1° piano	2		2
Aule bunker - C. da Bicocca	Terra	1		1
UNEP - Via G. D'Annunzio, 33	Terra + 1° piano	1	1	1
	Totali	4	1	4
TOTALI		8	3	8

Per la consegna degli spazi sarà redatto apposito verbale dopo la stipula del contratto.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna degli spazi.

A garanzia della corretta esecuzione della prestazione e degli obblighi relativi, il Concessionario sarà obbligato alla costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva (Art. 14 del Disciplinare di gara). L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare la collocazione dei distributori in spazi diversi rispetto a quelli sopra individuati, in relazione alle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.

Art. 4 - Canone annuale da riconoscere all'Amministrazione ed all'Agenzia del Demanio

Il Concessionario dovrà impegnarsi alla sottoscrizione del contratto di concessione con l'Amministrazione e a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d'inizio del servizio, come stabilita nei verbali di consegna di cui al precedente Art. 3, un canone annuale a titolo di rimborso per le utilità usufruite (acqua, riscaldamento, pulizia spazi) per un importo pari ad € 3.400,00, come di seguito determinato:



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Tipologia distributori	Quantità	Canone unitario annuale	Canone totale annuale
Bevande calde	8	€ 150,00	€ 1.200,00
Bevande fredde	3	€ 200,00	€ 600,00
Bevande fredde + merendine, biscotti e snack, dolci e salati	8	€ 200,00	€ 1.600,00
TOTALE	19		€ 3.400,00

Per quanto attiene ai distributori automatici da installare all'interno del Palazzo di Giustizia di P.zza G. Verga, il Concessionario si impegna alla sottoscrizione dell'atto di concessione con l'Agenzia del Demanio e a corrispondere, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel verbale di consegna e installazione, la relativa indennità di occupazione degli spazi demaniali che sarà determinata, nei modi e nei tempi, dalla stessa Agenzia, il cui ammontare annuo presunto, rapportato all'esercizio degli anni 2015/2017, è pari a complessivi € 3.040,00. L'atto di concessione/sottoscrizione dovrà essere trasmesso all'Amministrazione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, pena la revoca dell'aggiudicazione della concessione.

Art. 5 - Tipologia dei distributori

I distributori automatici devono erogare i seguenti prodotti:

A. Bevande fredde:

- Acqua minerale: naturale e gasata, in formati da 500 ml.
- Bibite: gasate (cola, limone, gazzosa, arancia, tonica, ecc.), thè aromatizzati, succhi di frutta in formato da 250 ml, di cui almeno una senza zucchero.

B. Bevande calde (sia zuccherate che senza o con extra zucchero):

- caffè espresso, caffè macchiato, caffè d'orzo, caffè decaffeinato, caffè ginseng, caffè proveniente dal commercio equo solidale, cappuccino, cappuccino d'orzo, latte, latte macchiato, cioccolato, cioccolato con latte, thè, thè al limone, acqua calda.

I distributori automatici combinati o **solo snack** devono essere idonei all'erogazione dei seguenti prodotti:

C. Acqua minerale: sia naturale che gasata, in formati da 500 ml;

Bibite: gasate (cola, limone, gazzosa, arancia, tonica...), thè aromatizzati, succhi di frutta (sia zuccherati che non) in formato da 330 ml;

Generi secchi: *brioche*s, merendine sia dolci che salate, crackers, patatine, cioccolata, snack di vario genere, anche ipocalorici, senza glutine e senza lattosio;

Prodotti freschi: panini imbottiti con prodotti vari da minimo 90 gr.; tramezzini farciti con prodotti vari da minimo 80 gr.

Per ognuno dei precedenti punti A, B e C è richiesto un distributore adeguato a garantire il mantenimento di idonea temperatura; in particolare i distributori di cui ai punti A) e C) devono essere del tipo frigorifero e dotati di sistema di sicurezza che impedisca l'erogazione del prodotto in caso di malfunzionamento della catena del freddo;

L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione, la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

NON È CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 6 - Caratteristica dei distributori

I distributori dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.

I distributori devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere di costruzione non anteriore all'anno 2019;
2. dovranno essere forniti di marcatura CE ed essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. e conformi al D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.;
3. di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all' esterno e tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
4. le superfici destinate al contatto con le sostanze alimentari devono essere costituite con materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
5. le sorgenti interne di calore devono essere collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e delle bevande;
6. la "bocca" esterna di erogazione non deve essere esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
7. i distributori di bevande calde dovranno utilizzare acqua potabile e consentire la regolazione dello zucchero (da zero ad un livello massimo);
8. i distributori di bevande calde dovranno avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e di materiale ecologico e riciclabile o biodegradabile e compostabile nel rispetto delle disposizioni ambientali minime per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari;
9. le indicazioni sul prodotto offerto e sul relativo prezzo, che deve poter essere corrisposto con monete di diversa pezzatura a partire da € 0,05 ed eventualmente anche banconote e consentire restituzione del "resto", devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile;
10. deve essere preventivamente segnalata in modo chiaro e ben visibile sia l'indisponibilità del/i prodotto/i che l'eventuale assenza di monete per il "resto";
11. in tutti i distributori il pagamento deve poter essere effettuato oltre che con monete anche con strumenti elettronici ricaricabili (tipo "chiavette" o "tessere elettroniche"); questi ultimi devono essere identici per tutti i distributori installati nelle diverse sedi, in modo da consentire il funzionamento con un sistema unico. Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche, previo pagamento di un deposito cauzionale non superiore a € 5,00, ai magistrati e ai dipendenti degli uffici giudiziari che ne facciano richiesta.
12. qualora il pagamento venga effettuato con l'utilizzo di strumenti elettronici ricaricabili di cui sopra, i prezzi dei prodotti, al netto del ribasso offerto come determinati ai sensi dell'art. 8 delle presenti condizioni particolari, dovranno essere ridotti di un ulteriore 10%;
13. le indicazioni sul prodotto devono riportare, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento o la provenienza dal commercio equo solidale;
14. essere corredati di una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta aggiudicataria ed il recapito per la segnalazione dei guasti, reclami ed altre esigenze connesse con il servizio;



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

15. i distributori devono rispettare le norme tecniche di riferimento, essere rispondenti alle specifiche norme in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine nonché al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. anche in relazione alla loro collocazione-installazione ed alle modalità di allaccio agli impianti idrico ed elettrico. Per ogni punto di ristoro devono essere forniti, a cura e spese del Concessionario, idonei contenitori per i rifiuti anche per la raccolta “differenziata” (plastica, lattine, ecc...), muniti di coperchio di chiusura. Il Concessionario dovrà curare giornalmente lo smaltimento di tali rifiuti.

Devono essere garantiti pulizia e igiene costanti anche tramite il controllo periodico ed i prodotti utilizzati dovranno essere stoccati a magazzino in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.

Di ogni apparecchiatura deve essere consegnata alla Corte di Appello di Catania copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante ai sensi delle leggi vigenti e del manuale d’uso, nonché la dichiarazione di avvenuta installazione a “regola d’arte” rilasciata da personale abilitato, laddove la norma lo preveda.

Art. 7 - Caratteristiche dei prodotti da fornire

Le bevande ed i generi di conforto somministrati devono essere:

- di ottima qualità, di odore e sapore gradevoli;
- prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
- corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita;
- non dovranno assolutamente essere posti in vendita prodotti scaduti o prossimi alla scadenza;
- le bevande fredde ed i generi di conforto devono essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
- contenuti in confezioni conformi alle vigenti norme in materia;
- tutti i prodotti dovranno in ogni caso essere di prima qualità, rinomanza nazionale e conformi alle vigenti norme in materia di alimenti.

Si specifica che:

- il caffè non deve essere liofilizzato;
- caffè: dovrà essere di tipo 1 A miscela bar, prima scelta, e dovrà contenere almeno il 75% di miscele del tipo arabica con un valore percentuale della caffeina non superiore al 1,7%, macinato all’istante e con una grammatura minima per erogazione pari a gr. 7;
- caffè decaffeinato e ginseng: con grammatura minima di gr. 7 per erogazione;
- caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione 3,2 grammi di caffè d’orzo solubile;
- latte: con grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per erogazione;
- cappuccino: con almeno gr. 10 di latte in polvere e gr. 6 di caffè per ogni erogazione;
- thè: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
- cioccolato: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni erogazione;
- acqua calda: in bicchiere munito di paletta;
- tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità prescelta;
- le bevande fredde devono essere contenute in lattine metalliche da 25 cc;
- l’acqua minerale dovrà essere contenuta in recipienti da 500 ml di materiale plastico;

I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori devono essere conformi alle norme in materia di etichettatura (D.lgs. n. 109/1992) e tracciabilità (Regolamento CE n. 178/2008) degli alimenti, di sicurezza dei



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

prodotti - in particolar modo dei materiali a contatto con gli alimenti (bicchieri di plastica, componenti interni del distributore - contenitori, beccucci, ecc.).

Sono consigliati e quindi da prediligere prodotti con le seguenti caratteristiche:

- a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150kcal per singola porzione;
- privi di glutine o di zuccheri per le fasce specifiche di persone;
- prodotti di agricoltura biologica, equo solidali, prodotti IGP, DOP e di produzione locale;
- che contengano cereali integrali in percentuale superiore al 50%
- che utilizzino come grassi l'olio evo;
- succhi e spremute di frutta con contenuto di frutta pari almeno al 70% e fino al 100% e privi di zuccheri aggiunti.

La Ditta concessionaria è tenuta a garantire che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30/04/1962 n. 283 e s.m.i. o dalle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L'Amministrazione concedente può effettuare controlli qualitativi e quantitativi circa l'osservanza di quanto prescritto nel presente Art. e più in generale nelle presenti Condizioni particolari di servizio, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la messa in distribuzione di ulteriori prodotti diversi da quelli elencati e i relativi prezzi; la non distribuzione e la sostituzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.

Art. 8 – Prezzi di vendita al pubblico

I prezzi di vendita sono quelli derivanti dall'offerta di ribasso unico percentuale presentata dal Concessionario, applicata ai prezzi posti a base di gara e riportati nell'Allegato 3A, alle presenti Condizioni particolari di servizio. I prezzi medesimi, al netto del ribasso unico percentuale praticato, devono essere compatibili con la frazione minima di 5 centesimi di euro accettata dal distributore (€ 0,05). Pertanto, l'importo in moneta deve essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina a un multiplo di 5 centesimi di euro (es: € 0,17 va arrotondato a € 0,15 e/o € 0,18 va arrotondato a € 0,20). Nei distributori abilitati la bevanda "acqua calda" dovrà essere gratuita.

Art. 9 - Installazione, assistenza e manutenzione.

Il Concessionario dovrà eseguire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l'installazione dei distributori automatici, negli spazi che saranno assegnati dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 16 del Disciplinare di gara.

Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta concessionaria le operazioni e i costi per l'installazione, la manutenzione, la pulizia e la disinfezione sia dei distributori che dei contenitori porta rifiuti, nonché la rimozione a fine contratto dei distributori, alle quali deve provvedere con personale specializzato. Sono a carico del Concessionario le spese per i consumi di energia elettrica necessari al funzionamento dei distributori. La Ditta concessionaria, di conseguenza, dovrà stipulare un contratto per l'erogazione di energia elettrica autonomo rispetto a quello degli uffici giudiziari e poserà a propria cura e spese il relativo impianto elettrico fino ai distributori automatici, l'impianto sarà adeguato alle vigenti disposizioni di legge e, prima della messa in funzione dei distributori, sarà consegnata alla Corte la dichiarazione di conformità da parte dell'installatore autorizzato. La Ditta concessionaria deve assicurare il corretto e continuativo funzionamento dei distributori, provvedendo entro i tempi strettamente necessari (massimo 1 giorno lavorativo, salvo casi eccezionali) alla riparazione di eventuali guasti o alla sostituzione dell'apparecchiatura. In caso di guasto grave, che non



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

consenta di eseguire la riparazione sul posto, la continuità del servizio deve essere garantita mediante la provvisoria sostituzione del distributore con altro analogo, limitatamente al tempo strettamente necessario per il ripristino di quello preesistente o con la installazione di altro nuovo di fabbrica. In ogni caso il servizio deve essere assicurato, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale.

La Ditta concessionaria deve controllare costantemente l'approvvigionamento dei prodotti nei distributori, assicurandone la costante e continuativa disponibilità. In caso di segnalazione di carenza dei prodotti nei distributori, da parte dell'amministrazione concedente, il ripristino dell'approvvigionamento deve avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo.

La Ditta concessionaria deve assicurare la puntuale e scrupolosa pulizia e disinfezione dei distributori e dei portarifiuti.

Art. 10 - Verifiche e controlli quali/quantitativi del servizio

La Corte di Appello di Catania, tramite propri operatori e/o avvalendosi delle competenti Autorità Sanitarie, può effettuare controlli sul servizio con particolare riguardo a:

- condizioni di pulizia dei distributori e portarifiuti;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- sicurezza dei dipendenti della Ditta, in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- rispetto delle norme previste dalla legislazione vigente e dalle presenti condizioni particolari di contratto.

Art. 11 - Personale della Ditta e suo comportamento

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario deve avvalersi di personale specializzato, munito delle necessarie abilitazioni.

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o viene in contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, ancorché contenuti in confezioni sigillate, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30/04/1962 n. 283 e s.m.i. – o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande ed in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato. Il Concessionario, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.P.R. 327/80, deve provvedere a proprie spese a munire gli addetti di regolare libretto di idoneità sanitaria e comunicare alla Corte, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli stessi.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza, in osservanza delle leggi, contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento dell'attività degli uffici della Corte.

La Ditta concessionaria è direttamente responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente Capitolato, nonché dei danni derivanti a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Art. 12 - Rischi e responsabilità della Ditta - Sicurezza

L'offerta s'intende formulata dalla ditta partecipante alla gara sulla base di un suo calcolo di convenienza e di rischio, pertanto un eventuale ridotto o mancato introito rispetto alla previsione non giustifica la sospensione del servizio, né del pagamento del canone contrattuale, da parte del Concessionario.

Il concessionario assume a proprio carico il rischio, completo ed incondizionato, per avaria e/o deterioramento delle macchine distributrici e dei prodotti contenuti, qualunque ne sia l'entità e la causa.



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Il Concessionario inoltre:

- è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, sia all'interno che all'esterno delle sedi provinciali, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto;
- risponde totalmente di tutti i danni da essa, dal suo personale o dalle apparecchiature e attrezzature fornite, causati ai dipendenti dell'Amministrazione o a terzi, nonché alle proprietà della Corte, in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto della concessione, mantenendo la Corte sollevata ed indenne da ogni eventuale pretesa o molestia.

A tal fine è richiesta al Concessionario la stipulazione, con primaria compagnia assicuratrice, di idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile, con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro, senza franchigia né limitazioni nel numero dei sinistri, con validità non inferiore alla durata del contratto; copia della polizza deve essere consegnata al Segreteria della Presidenza della Corte di Appello di Catania entro giorni 10 successivi alla data di comunicazione dell'affidamento della concessione e comunque prima dell'attivazione del servizio.

Il Concessionario, nell'erogazione del servizio è tenuto:

- a porre in essere tutti i procedimenti, gli accorgimenti e le cautele necessari per lo scrupoloso rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- deve garantire la conformità alle norme vigenti delle apparecchiature e delle attrezzature fornite ed è tenuto a curarne la regolare pulizia e manutenzione.

Al momento della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario deve:

- comunicare il nominativo del suo responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- consegnare all'Amministrazione copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1 – lett. a), e dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- consegnare all'Amministrazione l'elenco dei nominativi del personale impiegato per l'erogazione del servizio, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni, il quale ai sensi degli artt. 18, comma 1 – lett. u) e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dovrà esporre, in modo ben visibile, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro;
- consegnare all'Amministrazione l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica sulle attrezzature, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni.

Si richiamano le disposizioni in materia di sanzioni previste dallo stesso sopra richiamato D. Lgs. In relazione a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in considerazione della tipologia di attività in cui consiste il servizio oggetto dell'affidamento in concessione, che sarà erogato attraverso i distributori collocati negli spazi appositi, allo stato attuale si ravvedono situazioni di interferenza tra le attività lavorative proprie dell'amministrazione concedente nei seguenti casi:

- svolgimento, da parte del personale del Concessionario del servizio, degli interventi manutentivi e di pulizia dei distributori e delle attrezzature fornite;
- attraversamento di spazi di uso comune, da parte del personale del Concessionario, in occasione delle dell'approvvigionamento dei generi alimentari e delle bevande da collocare nei distributori;
- operazioni di rifornimento dei distributori eseguite dal personale del concessionario.

Il concessionario, al quale saranno fornite prima dell'avvio dell'erogazione del servizio, le informazioni di cui all'art. 26 - comma 1, lettera b) - del richiamato D.lgs., con la presentazione dell'offerta si impegna a porre in essere le necessarie attività di cooperazione, di coordinamento e di informazione reciproca tra datori di lavoro previste dal comma 2, lettere a) e b).



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Il concedente si impegna a predisporre, prima dell'avvio dell'erogazione del servizio, apposito verbale di coordinamento tra le parti ai sensi del richiamato art. 26, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi determinati dalle interferenze precedentemente elencate.

Si evidenzia inoltre, che nessun tipo di lavoro che possa generare interferenza possa essere eseguito all'interno della struttura, senza autorizzazione preventiva del preposto che ne dovrà valutare la possibile interferenza.

Si ricorda inoltre che residuali rischi di interferenza possono essere ridotti o eliminati con un comportamento corretto da parte degli operatori: da un lato, il personale dell'Ente dall'altro del Gestore che deve svolgere le relative attività in modo corretto rispettando le procedure e prassi concordate; dall'altro, i preposti, devono garantire il rispetto delle regole imposte dagli ambienti utilizzati o a cui si accede.

Il fatto che i servizi vengono svolti contemporaneamente e non abbiano, per loro natura dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma derivanti soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che, allo stato attuale gli oneri economici necessari siano stimati pari a zero.

Il Presidente della Corte di Appello
Filippo Pennisi